

REGOLAMENTO (CEE) N. 306/93 DELLA COMMISSIONE

dell'11 febbraio 1993

che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2046/92 (²), in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1514/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario dell'Algeria (³), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1900/92 (⁴), in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1521/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Marocco (⁵), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1901/92 (⁶), in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1508/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario della Tunisia (⁷), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 413/86 (⁸), in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo all'importazione nella Comunità di taluni prodotti agricoli originari della Turchia (⁹), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1902/92 (¹⁰), in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1620/77 del Consiglio, del 18 luglio 1977, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Libano (¹¹),

considerando che, con regolamento (CEE) n. 3131/78 (¹²), modificato dall'atto di adesione della Grecia, la Commissione ha deciso di ricorrere alla procedura di gara per fissare i prelievi applicabili nel settore dell'olio d'oliva;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2751/78 del Consiglio, del 23 novembre 1978, che stabilisce le norme generali relative al regime di fissazione mediante gara del prelievo all'importazione di olio d'oliva (¹³), per ciascuno dei prodotti in causa il tasso del prelievo minimo viene fissato in base ad un esame della situazione mercato mondiale e del mercato comunitario, nonché dei tassi di prelievo proposti dagli offerenti;

considerando che, in sede di riscossione del prelievo, occorre tener conto delle disposizioni che figurano negli accordi conclusi tra la Comunità e alcuni paesi terzi; che, in particolare, il prelievo applicabile per questi paesi deve essere fissato assumendo come base di calcolo il prelievo da riscuotere per le importazioni dagli altri paesi terzi;

considerando che, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991; relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea (¹⁴) alle importazioni di prodotti originari di detti paesi non si applicano prelievi; che a norme dell'articolo 101, paragrafo 4 della citata decisione, alle importazioni di taluni prodotti originari dei paesi e territori d'oltremare si applica un dazio speciale per evitare che i prodotti originari di detti paesi beneficino di un trattamento più favorevole di quello riservato agli stessi prodotti importati dalla Spagna e dal Portogallo nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985;

considerando che l'applicazione delle modalità sopra esposte ai tassi di prelievo proposti dagli offerenti l'8 e il 9 febbraio 1993 implica che i prelievi minimi vengano fissati come indicato nell'allegato I del presente regolamento;

considerando che il prelievo da riscuotere all'importazione delle olive dei codici NC 0709 90 39 e 0711 20 90, nonché dei prodotti dei codici NC 1522 00 31, 1522 00 39 e 2306 90 19 deve essere calcolato sulla base del prelievo minimo applicabile al quantitativo di olio d'oliva contenuto in detti prodotti; che il prelievo per l'olio d'oliva riscosso non può tuttavia essere inferiore ad un importo corrispondente all'8 % del valore del prodotto importato; che tale importo viene fissato forfettariamente; che l'applicazione di tali disposizioni implica che i prelievi vengano fissati come indicato nell'allegato II del presente regolamento,

(¹) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

(²) GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 1.

(³) GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 24.

(⁴) GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 1.

(⁵) GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 43.

(⁶) GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 2.

(⁷) GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 9.

(⁸) GU n. L 48 del 26. 2. 1986, pag. 1.

(⁹) GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10.

(¹⁰) GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 3.

(¹¹) GU n. L 181 del 21. 7. 1977, pag. 4.

(¹²) GU n. L 370 del 30. 12. 1978, pag. 60.

(¹³) GU n. L 331 del 28. 11. 1978, pag. 6.

(¹⁴) GU n. L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1.